

VALIDITA', DELEGATI, CANDIDATURE, VOTAZIONI E ELEZIONI

Validità

I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta ordinaria, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati aventi diritto. I Congressi a livello Territoriale, in seduta ordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati in prima convocazione e di almeno un quarto, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.

Qualora non si raggiunga il quorum di validità sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 30 giorni successivi (entro 60 giorni per il Nazionale). Nell'eventualità che un Congresso Regionale o Territoriale si svolga dopo la celebrazione del Congresso del livello superiore, esso non potrà eleggere i/le delegati/delegate al Congresso del livello superiore stesso e sarà valido per i soli adempimenti del livello di riferimento.

Delegati

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Territoriale al Congresso Regionale dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Territoriale, al Congresso Regionale, dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Candidature

Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale, all'Organo di Controllo e ai Collegi ove previsti, devono essere formalizzate:

- per il livello Territoriale almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso; - per il livello Regionale o Nazionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento del

Congresso;

e devono pervenire in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri competente mediante la presentazione, nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale, da parte del/della capolista, di apposita lista formata da un numero di candidati/candidate maggiorenni in regola con il tesseramento 2024-2025 pari al numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello o, per i Collegi e Organo di Controllo, stabiliti dallo Statuto Nazionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei/delle delegati/e al relativo congresso aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei/delle candidati/candidate.

Negli organi statutari dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Territoriale al Congresso Regionale dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Territoriale, al Congresso Regionale, dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Possono essere presentate più liste di candidati/candidate ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli/delle aventi diritto al voto non candidati/candidate nella stessa lista. Ciascun/a delegato/delegata può sottoscrivere una sola lista.

Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata a cura del capolista, attraverso la presentazione, in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri di ulteriori candidati/candidate che dichiarano di accettare la candidatura, fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi e Organo di Controllo) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Si procede a votazione a scrutinio

segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/le candidati/candidate secondo l'ordine di lista.

In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.

In caso di voto segreto ciascun/a elettore/elettrice può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati della stessa lista non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto metodo D'Hondt.

Al termine delle votazioni gli/le scrutatori/scrutatrici provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza del Congresso a proclamare gli/le eletti/e. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati/e eletti/e, nel rispetto della parità di genere indicata dall'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale, coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

Prima dell'elezione il/la candidato/candidata deve dichiarare l'eventuale situazione d'incompatibilità prevista dall'articolo 42 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

Il Presidente Territoriale, e il Presidente Regionale, è eletto dal rispettivo Consiglio.

È ineleggibile nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi abbia già rivestito la medesima carica per due mandati.

I componenti degli organi elettivi, ivi compresi i delegati ai Congressi, a tutti i livelli e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo Statuto del CONI.

Votazioni

Indetta la votazione, per alzata di mano o per appello nominale, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni avente diritto al voto può motivare il proprio voto o la propria astensione.

Una volta dichiarata aperta l'operazione di voto non è possibile riaprire la discussione.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui al punto precedente.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle votanti.

Elezioni

In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi che saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.

Le modalità di votazione sono indicate dal/dalla Presidente del consesso e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, scheda segreta se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, oppure nel caso in cui il numero dei/delle candidati/candidate è superiore al numero dei/delle componenti da eleggere, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 32 comma 4.

[Art. 32 comma 4 del Regolamento Nazionale: Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata a cura del capolista, attraverso la presentazione, in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri di ulteriori candidati/candidate che dichiarano di accettare la candidatura, fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi e Organo di Controllo) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/le candidati/candidate secondo l'ordine di lista.]

Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore o, se la votazione avviene con sistemi elettronici, dovrà essere garantita comunque l'autenticità di ogni voto.

In caso di voto segreto ciascun elettore/elettrice può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati/candidate non superiore al 30% dei/delle rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti. Saranno considerati/e eletti/elette

nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale coloro i/le quali otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

È eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che otterrà almeno la metà più 1 dei voti espressi.

In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati/e più votati/e. È eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

Il/la Presidente Regionale e Territoriale è eletto/eletta dal rispettivo Consiglio con almeno la metà più 1 dei voti espressi. In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse la metà più 1 dei voti espressi si procederà al ballottaggio fra i/le due candidati/e più votati. È eletto/a Presidente il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

È ineleggibile, allo stesso livello, nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi sia stato/a in carica per due mandati.

Modalità di voto con scrutinio segreto:

Per votare è sufficiente apporre una "X" in corrispondenza della lista scelta e una "X" in corrispondenza dei candidati della stessa lista per un numero di candidati/e non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono il voto per più liste sono annullate.

Le schede che contengono il voto per una lista e le preferenze espresse per i candidati di altra lista sono annullate, voto di preferenza.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

Le schede che contengono il voto per una lista e le preferenze espresse per i candidati di più liste sono annullate, voto di preferenza.

Ripartizione dei seggi secondo il Metodo D'hondt

Si divide il totale dei voti di ciascuna lista per 1,2,3,4,5... fino al numero di seggi da assegnare, e si assegnano base ai risultati in ordine decrescente fino ad esaurimento dei seggi stabiliti.

In caso di parità, il Metodo D'Hondt premia la lista che ha ottenuto la cifra più elevata alla prima divisione.

Esempio:

Seggi da assegnare: 11

Lista "A": 46 Voti

Lista "B": 43 Voti

Lista "A"		Voti
		46
46: 1 =	46	1° seggio Lista A
46: 2 =	23	3° seggio Lista A
46: 3 =	15,33	5° seggio Lista A
46: 4 =	11,5	7° seggio Lista A
46: 5 =	9,2	9° seggio Lista A
46: 6 =	7,67	11° seggio Lista A
46: 7 =		6,57
46: 8 =		5,75
46: 9 =		5,11
46: 10 =		4,6
46: 11 =		4,18

Lista "B"		Voti
		43
43: 1 =	43	2° seggio Lista B
43: 2 =	21,5	4° seggio Lista B
43: 3 =	14,33	6° seggio Lista B
43: 4 =	10,75	8° seggio Lista B
43: 5 =	8,6	10° seggio Lista B
43: 6 =		7,17
43: 7 =		6,14
43: 8 =		5,38
43: 9 =		4,78
43: 10 =		4,3
43: 11 =		3,91

RIPARTIZIONE SEGGI	
Lista	n. 6
"A"	seggi n.

Lista 5 seggi

"B"